

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**IL CONSIGLIO****COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA****IL CONSIGLIO**

REGOLAMENTI**REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.)
11 (C.E.E.A.)****relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea
dell'Energia Atomica****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 179, 212 e 215,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 152, 186 e 188,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 6 e 14,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 6 e 14,

Viste le proposte presentate dalle Commissioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli deliberanti all'unanimità di adottare, in collaborazione con le Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che questo statuto e questo regime debbono assicurare alle Comunità la collaborazione di agenti dotati delle più alte qualità di indipendenza, competenza, rendimento e integrità assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità e debbono altresì permettere a tali agenti di assolvere le loro funzioni in condizioni atte a garantire il miglior andamento dei servizi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono determinati dalle disposizioni che figurano in allegato e che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961.

Per i Consigli

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK